

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO EX ART. 700 CPC
CON CONTESTUALE ISTANZA NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL' ART. 151 CPC

PER: **Ilaria Armante**, nata a Marcianise il 02/09/1993 (cod. fisc. RMNLRI93P62E932I) rapp.ta e difesa dall' avv. Giuliano Nisi (C.F. NSIGLN73C21M082D) unitamente e disgiuntamente all' Veronica Ascolese (C.F. SCLVNC79M56G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.to presso lo studio legale del primo in Viterbo, via Garibaldi n. 16, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 5284325 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): giulianonisi@pec.ordineavvocativiterbo.it e veronica.ascolese@forotorre.it;

-ricorrente-

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO NELLA PERSONA DEL MINISTRO *PRO-TEMPORE*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12. –

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA in persona del Dirigente pro tempore;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rapp. ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in ROMA pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

IN FATTO E DIRITTO

- I. La sig. Armante, ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di 3^a fascia per il triennio 2021/2024, del personale ATA, all' Istituto Comprensivo 01 Legnago (VE).



- II. In data 04.05.2021, avendone i requisiti, domanda di inserimento in prima fascia all'Ambito territoriale di Verona.
- III. In tale domanda, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, la ricorrente indicava quale titolo di accesso al profilo di CS la qualifica di “Operatore dei servizi della Ristorazione- Settore Cucina” conseguito presso l'Istituto Paritario “Centro Studi Sannitico” nell' a.s. 2012/2013.
- IV. Con provvedimento del 02.08.2021 prot. 00002764 Istituto Comprensivo 02 Legnago veniva decretato l'esclusione per “mancanza di titolo d'accesso”.
- V. Con provvedimento del 08.07.2021 l'Ambito Territoriale di Verona comunicava con prot. 00002024 reg. decreti comunicava l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti fondamentali di cui all' art. 1 punto 3 del bando, in quanto la nota prot. 4824 dell'Usr Campania ha comunicato che il “Centro Studi Sannitico” di Durazzano (BN) non era abilitato al rilascio del titolo suddetto.
- VI. L'istante ha regolarmente conseguito il titolo presso l'Istituto Paritario Professionale “Centro Studi Sannitico” di Durazzano (difatti risulta essere titolare del certificato n. Reg. 165) nell'anno scolastico 2012/2013 come privatista il Diploma di Qualifica Professionale di “Operatore dei servizi di ristorazione e cucina” (sostenendo una doppia prova di valutazione, come da verbale e Registro degli scrutini ove si legge chiaramente che la ricorrente ha avuto accesso alla sessione di esame di qualifica nell'anno scolastico 2012/2013 come “Candidato esterno” e superato le valutazioni con votazioni piene.
- VII. La certificazione prodotta, a firma del Coordinatore delle Attività Didattiche del Centro Studi Sannitico, attesta che la ricorrente ha conseguito nell'a.s. 2012/2013 il “Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina”.



A tale certificazione va riconosciuto il valore di prova legale in quanto atto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale. Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria. Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria ha il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno “piena prova, fino a querela di falso,



della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti

L'Istituto Sannitico di Durazzano (BN) era paritario nell'a.s. 2012/2013 difatti la sentenza di Consiglio di Stato n. 05211/2015 accoglieva il ricorso del Centro Studi Sannitico avverso la sentenza del TAR Campania n. 3168/14 e, conseguentemente, venivano dichiarati illegittimi i decreti emessi dall'Uff. Scol. Regionale Campania (nn. 2/DS2 e 3/DS2 del 17.07.2012) di rigetto del richiesto riconoscimento di paritarietà per l'Istituto Tecnico - Settore Economico e l'Istituto Professionale - Settore Servizi per l'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera

In conseguenza della sentenza di cui al punto che precede, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, in data 11.1.16 con protocollo n. AOODRCA/360/U, emanava un decreto in cui statuiva che l'Istituto Professionale - settore Servizi per l'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera era riconosciuto, ai sensi della legge n. 62 del 10.3.2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a. s. 2012-2013.

Tant'è che viene anche annoverato nell'elenco delle scuole paritarie della Regione Campania.

La infondatezza dei motivi che hanno portato all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di terza fascia e di prima fascia basata detta esclusione su un grave errore di fatto nel non aver considerato che in base alla sent. Consiglio di Stato n. 05211/2015 del 16.11.2015 il Centro Studi Sannitico fosse, a tutti gli effetti di legge, scuola paritaria dall' a. s. 2012/2013 e, perciò, abilitata *ex lege* ad emanare titoli idonei e, quindi, legittimi. Detta sentenza, inoltre, era stata ottemperata dalla P.A con Decreto prot. AOODRCA/360/U l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione regionale.

Valido e legittimo, quindi, era il titolo della sig.ra Armante.

Tanto premesso è interesse del ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere l'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2021/23 delle 30 istituzioni scolastiche previa eventuale disapplicazione del decreto di depennamento nonché l'inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali.

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS



**ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO:
VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E 7 DEL DM 50/2021 - VALIDITÀ DEL TITOLO DI
ACCESSO POSSEDUTO**

Riepilogando brevemente la ricorrente presentava domanda di inserimento nella graduatoria di circolo di 3^a fascia per il Personale ATA per il triennio 2021-2023 e domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti.

Dalla prima veniva esclusa per mancanza di idoneo titolo di accesso, dalle seconde per il mancato possesso del requisito fondamentale previsto dall'art. 1 punti 3 del bando.

Il MIUR, ritenute asseritamente inaffidabili le certificazioni prodotte dall'istante, ha emesso decreti di esclusione per tutti i profili e le graduatorie di riferimento, statuendo la conseguente decadenza dalle medesime nonché la decadenza del lavoratore dalla graduatoria di Istituto di 3^a fascia relativa a tutti i profili nei quali risultava inserito,

Letti gli atti è tuttavia evidente che i provvedimenti di esclusione sono, per quanto si dirà, oltretutto affetti da evidente carenza istruttoria e compiuta motivazione, illegali, ingiusti e illegittimi e vanno pertanto immediatamente sospesi e/o revocato.

A leggere i documenti e gli atti ad esso presupposti, infatti, il depennamento dalle graduatorie deriverebbe da presunto disconoscimento d'ufficio, per improvvisa pretesa mancanza di prova, della titolarità di diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri sala - bar, conseguito dall'interessato nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Durazzano

In ogni caso il depennamento è illegittimo.

Come ampiamente illustrato l'Istituto l'Istituto Sannitico di Durazzano (BN) era paritario nell'a.s. 2012/2013 difatti la sentenza di Consiglio di Stato n. 05211/2015 accoglieva il ricorso del Centro Studi Sannitico avverso la sentenza del TAR Campania n. 3168/14 e, conseguentemente, venivano dichiarati illegittimi i decreti emessi dall'Uff. Scol. Regionale Campania (nn. 2/DS2 e 3/DS2 del 17.07.2012) di rigetto del richiesto riconoscimento di paritarietà per l'Istituto Tecnico - Settore Economico e l'Istituto Professionale - Settore Servizi per l'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera.

Quindi non si capisce per quale motivo, l'Amministrazione voglia disapplicare quanto stabilito dal Consiglio di Stato e quanto decretato con provvedimento prot. AOODRCA/3360/U dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA dell'11 gennaio 2016 (allegato).



A conferma di ciò la recentissima **sentenza del Tar Napoli 414/2023**, giudizio in cui la ricorrente si è costituita con intervento *ad adiuvandum* è stato annullato il provvedimento dell'Ufficio Scolastico della Campania VIII Ambito Territoriale di Benevento prot. 8548 del 24.11.2021 secondo cui "l'ente gestore non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale".

"... Nessuna deroga all'efficacia retroattiva dell'annullamento dei decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 è stata posta dal Consiglio di Stato nella pronuncia del 2015, così come, in esecuzione dell'anzidetta pronuncia, nessun limite all'efficacia retroattiva del conseguente riconoscimento di parità scolastica, in favore dell'istituto ricorrente, è stato posto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania (decreto n.360/U del giorno 11/01/20116), laddove, invece, detto Ufficio ha precisato inequivocabilmente che detto riconoscimento decorreva dall'a.s. 2012/2013.

Ha, perciò, errato l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento nel disconoscere il valore dei titoli rilasciati medio tempore dall'istituto ricorrente, facendo incorrere in molteplici vizi di legittimità - nei sensi dei denunciati eccessi di potere, sub specie di varie figure sintomatiche, e violazione di legge - la propria azione e gli atti posti in essere in svolgimento di essa e qui impugnati".

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico sia in 3 fascia che nelle graduatorie permanenti.

La ricorrente vede pregiudicato il suo diritto all'assunzione per il corrente anno scolastico, pregiudizio destinato a protrarsi per tutta la durata del triennio 21/24.

Tale pregiudizio determina una perdita di "chance" non riparabile per equivalente per cui la ricorrente dovrà essere risarcita sia con il riconoscimento del punteggio che avrebbe acquisito se non fosse stata depennata sia a titolo risarcitorio di tante mensilità quante ne avrebbe riscosso.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Verona, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Previo annullamento/eventuale disapplicazione dei provvedimenti richiamati in premessa



1) Dichiarare illegittimo del decreto prot. provvedimento del 02/08/2021 prot. 00002764 Istituto Comprensivo 02 Legnago e ordinare il reinserimento della Sig. Ilaria Armante nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia Ata per il triennio **2021/2023**.

2) Dichiarare illegittimo il decreto prot. 00002024 del 08/07/2021 dell'Ambito Territoriale di Verona.

3) Disporre l'immediato reinserimento sia nelle graduatorie permanenti provinciali di Verona che nelle graduatorie d' Istituto III fascia

4) Riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio che avrebbe conseguito se non fosse stata depennata dalle graduatorie alla definizione del giudizio e a titolo di risarcimento tante mensilità quante ne avrebbe riscosso se non fosse stata depennata o nella misura che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % IVA e C.P.A.

^^*^*^*^*

I S T A N Z A D I N O T I F I C A Z I O N E E X A R T. 151 C P C

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2023.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di



diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso al MIUR convenuto mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza.

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile

SI PRODUCE:

- 1) Domande di inclusione in graduatoria
- 2) Decreto di depennamento I fascia
- 3) Decreto di depennamento III fascia
- 4) Certificato di qualifica
- 5) Provvedimento Ufficio Scolastico Regionale
- 6) Sentenza TAR Napoli n. 414/2023
- 7) Precedenti giurisprudenziali

SJ

Avv. Giuliano Nisi

Avv. Veronica Ascolese

